



PARCO
NATURALE REGIONALE
dei MONTI SIMBRUINI

REGOLAMENTO

PER LA DESTINAZIONE DEI PRODOTTI

CONFISCATI AI SENSI DELLA L.R.

32/1998 E DELLA L.R. 82/1988

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 52 del 30.09.2016



Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21
fax +39.0774.827183
www.simbruini.it

p.iva 11057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it



REGIONE
LAZIO



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina la consegna ad enti di beneficenza ed assistenza dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco - confiscati ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 32/1998 - e dei tartufi - confiscati ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L.R. 82/1988 - da parte del Servizio Sorveglianza del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.

Art. 2

L'Ente Parco, mediante Avviso Pubblico, acquisisce la manifestazione di interesse da parte di Enti/Associazioni di beneficenza ed assistenza legalmente riconosciute cui destinare i prodotti confiscati, previa sottoscrizione di apposito protocollo di intesa. Dall'anno successivo a quello di approvazione del presente Regolamento il Parco provvederà entro il 31 gennaio di ciascun anno ad emanare nuovo Avviso Pubblico. Gli Enti/Associazioni già sottoscrittori del protocollo d'intesa, in assenza di formale comunicazione della cessazione di interesse, saranno automaticamente inseriti tra i soggetti destinatari dei prodotti.

Art. 3

L'Ente Parco provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile all'Ente/Associazione destinataria dei prodotti confiscati la disponibilità del prodotto e tempi e modalità di ritiro presso la sede del Parco, sita in Jenne in via dei Prati n.5. Al fine di garantire un'equa distribuzione dei prodotti l'individuazione dell'Ente/Associazione destinataria avverrà con sistema "a rotazione", a prescindere dalla quantità e dalla tipologia di prodotto conferito. Al momento del ritiro dei prodotti il rappresentante dell'Ente/Associazione controfirmerà il relativo verbale di consegna.

Art. 4

Nel caso in cui il prodotto confiscato sia costituito da specie fungine, l'Ente/Associazione destinataria si impegna a sottoporre i funghi confiscati e ricevuti dal Parco all'esame dell'Ispettorato Micologico di zona o delle associazioni micologiche con esso convenzionate ai sensi dell'art. 13, c. 3, della L. 32/98, prima di destinarli al consumo, sollevando il Parco da qualsiasi responsabilità derivante dal successivo utilizzo degli stessi. L'Ente/associazione destinataria si impegna altresì a comunicare formalmente la cessazione di interesse all'acquisizione dei prodotti confiscati, oltre che l'eventuale scioglimento o decadenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di beneficenza ed assistenza.





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

Art. 5

Ogni atto adottato in difformità dal presente regolamento dovrà essere appositamente motivato e con il carattere di eccezionalità.

Le disposizioni in precedenza adottate dall'Ente e che sono in contrasto con il presente Regolamento s'intendono abrogate senza necessità di ulteriori atti.

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente atto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi e regolamenti vigenti in materia a livello nazionale e comunitario.





PARCO
NATURALE REGIONALE
dei MONTI SIMBRUINI

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI CONFISCATI AI SENSI DELLE
L.R. 32/1988 E L.R. 82/1988

TRA

L'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini con sede in Jenne in via dei Prati n.5
legalmente rappresentato da.....

E

L'Associazione / Onlus di beneficenza/ utilità sociale..... con sede in
.....legalmente rappresentata dal Presidente / delegato Sig.....

PREMESSO CHE

Il territorio del Parco dei Monti Simbruini è interessato dalla raccolta di funghi epigei spontanei ed altri prodotti del sottobosco, nonché di tartufi e che tale raccolta è disciplinata da specifica normativa di carattere regionale.

Considerato che all'interno del territorio del Parco i controlli sulla raccolta di funghi epigei spontanei ed altri prodotti del sottobosco, nonché di tartufi viene effettuato anche dal personale Guardiaparco afferente all'Ente Parco naturale Regionale dei Monti Simbruini.

Considerato che ai sensi della dell'art. 16, comma 3, della L.R. 32/1998 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco" è prevista la confisca, da parte degli organi di controllo, dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco raccolti in violazione della normativa e la successiva consegna ad enti di beneficenza ed assistenza.

Considerato che ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L.R. 82/1988 - "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio" è prevista la confisca, da parte degli organi di controllo, del prodotto raccolto in violazione di detta normativa.

Considerato che la normativa sui Tartufi (L.R. 82/1988) nello specifico non dà indicazioni in merito al destino del prodotto confiscato ma questo Ente Parco in sintonia con la normativa sui funghi ha stabilito di adottare lo stesso criterio e pertanto di consegnare i tartufi confiscati ad enti di beneficenza ed assistenza sociale.

Considerata la Domanda di adesione/ manifestazione di Interesse effettuata dall'Associazione
..... In data..... al prot Ente.....





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

Considerati idonei i requisiti di detta Associazione/Onlus in merito alla normativa di settore.

Considerato il Regolamento per la destinazione dei prodotti confiscati ai sensi delle LR. 32/1998 e L.R. 82/1988 allegato alla Delibera del Commissario Straordinario del.....

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse al presente protocollo di intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2

Le parti riconoscono come comune interesse quello di rispettare la normativa vigente sulle confische dei prodotti del sottobosco e di fornire un servizio di carattere sociale alla comunità. L'Associazione/onlus si assume le proprie responsabilità civili e penali in caso di un utilizzo diverso e/o a scopo di lucro dei prodotti consegnati.

Art. 3

L'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini attraverso il personale preposto, in caso di confische di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco si impegna a contattare nel più breve tempo possibile L'Associazione/onlusallo scopo di consegnare attraverso specifico verbale di consegna i prodotti confiscati.

Art. 4

Ai sensi del precedente art. 3 l'Associazione/Onlus..... indica come proprio referente il sig..... contattabile al num.....

Art. 5

Nel caso in cui il prodotto confiscato sia costituito da specie fungine, l'Associazione/Onlus..... si impegna a sottoporre i funghi confiscati e ricevuti dal personale dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini all'esame dell'Ispettorato Micologico di zona o delle associazioni micologiche con esso convenzionate ai sensi dell'art. 13, c. 3, della L. 32/98, prima di destinarli all'utilizzo, sollevando l'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini da qualsiasi responsabilità derivante dal successivo utilizzo degli stessi. Anche in caso di consegna di tartufi o altri prodotti del sottobosco una volta effettuata la consegna nessuna responsabilità dovuta al deperimento degli stessi o ad altri motivi potrà essere imputabile all'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

Art. 6

L'Associazione/Onlus con la stipula del presente protocollo di intesa dichiara di conoscere lo specifico Regolamento per la destinazione dei prodotti confiscati ai sensi delle LR. 32/1998 e L.R. 82/1988 allegato alla Delibera del Commissario Straordinario

Art. 7

L'Associazione/Onlus si impegna a comunicare formalmente l'eventuale cambiamento del nominativo del proprio referente per le consegne del materiale confiscato.

Art. 8

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati sensibili riconducibili al presente protocollo di intesa, in conformità con la normativa vigente.

Art. 9

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo di intesa o di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato attraverso comunicazione scritta nei modi previsti.

Art. 10

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia in merito alla presente protocollo di intesa. Nel caso di mancato accordo per eventuali controversie, è competente in via esclusiva il foro di Tivoli.

DATA

Per l'Associazione/Onlus

per l'Ente Parco dei Monti Simbruini

